I N F O R M A T I V A

STUPEFACENTI

Al fine attuare quanto disposto dall'articolo 125 DPR 309/1990 e dall'articolo 41 comma 4 del D.Lgs 81/2008 la procedura attuativa definita dall'intesa dalla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 30/10/2007ai sensi dell'articolo 8, comma 6 legge 5 giugno 2003 n. 131 stabilisce che i lavoratori appartenenti alle mansioni comprese nell'allegato 1 associato alla suddetta intesa debbano essere sottoposti a specifici accertamenti per verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Nei suoi confronti verrà effettuato un prelievo di urina che sarà analizzato al fine di rilevare la presenza di componenti che documentino l'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. Il prelievo sarà suddiviso in tre quote e sarà conservato in tre contenitori contrassegnati con le lettere A, B, C. A sarà utilizzato per il primo test definito di screening e nel caso questo risulti positivo sarà utilizzato B per il test di conferma da parte del laboratorio del centro antidoping di Arbassano. Se anche B darà esito positivo nei suoi confronti sarà emesso, da parte del Medico competente, un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione alla quale Lei è adibito. Nel caso le suddette fasi analitiche siano negative il giudizio sarà di idoneità. Il campione C verrà conservato a -20 gradi e tenuto a disposizione per le eventuali controanalisi che il Lavoratore potrà richiedere in caso di positività di A e B.
A conclusione degli accertamenti di 1° livello (analisi di A e B), se questi risulteranno positivi, la procedura accertativa proseguirà con l'esecuzione del 2° livello da parte del Sert presso il quale il Lavoratore sarà avviato. Questi accertamenti potranno dare esito positivo, nel qual caso sarà confermata la non idoneità temporanea e saranno avviati i percorsi di riabilitazione da parte del Sert, oppure esito negativo con riammissione del Lavoratore alla sua abituale mansione.
Si rammenta che In caso di rifiuto da parte del Lavoratore di sottoporsi agli accertamenti il Medico competente dichiara la non idoneità alla mansione.
Nel caso sia necessario che il Lavoratore venga avviato ai percorsi di riabilitazione presso il Sert, egli avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a tre anni, se assunto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dall'articolo 124 del DPR 309/90. L'obbligo di sottoporsi al controllo sanitario è altresì sancito dall'articolo 20 comma 2 lettera i del D.Lgs. 81/2008. Si ricorda altresì che il lavoratore che rifiuta di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro (articolo 59, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008).

ALCOOL

Al fine attuare quanto disposto dall'articolo 15 legge 30 marzo 2001 n. 125 e dall'articolo 41 comma 4 del D.Lgs 81/2008, i Lavoratori che svolgono le mansioni associate all'elenco definito dall'allegato 1 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 legge 5 giugno 2003 n. 131, devono essere sottoposti a specifici accertamenti per verificare l'assenza di alcool dipendenza.
Nei suoi confronti verrà effettuato un prelievo di sangue che sarà analizzato al fine di rilevare la presenza di indicatori che documentino l'abuso cronico di alcool. In particolare saranno determinati i parametri a seguito elencati: volume globulare degli eritrociti, transaminasi, gamma GT, transferrina decarboidrata, trigliceridi e vitamina B12.
Nel caso che questi accertamenti dimostrino una condizione di abuso cronico di bevande alcoliche con conseguente alcool dipendenza, Il Medico competente emetterà un giudizio di non idoneità alla mansione ed il Lavoratore verrà consigliato affinché possa decidere di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi e le strutture specializzate.
Si rammenta che In caso di rifiuto da parte del Lavoratore di sottoporsi agli accertamenti il Medico competente dichiara la non idoneità alla mansione.
Nel caso che il Lavoratore decida di accedere ai percorsi di riabilitazione, in base a quanto stabilito dal comma 3 dall'articolo 15 della legge n. 125 del 30/03/2001, egli avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a tre anni, se assunto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dall'articolo 124 del DPR 309/90.
L'obbligo di sottoporsi al controllo sanitario è altresì sancito dall'articolo 20 comma 2 lettera i del D.Lgs. 81/2008. Si ricorda altresì che il lavoratore che rifiuta di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro (articolo 59, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008).